

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

## D.G. Agricoltura

**D.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4184****Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del bando anno 2015 per la misura 11 «Agricoltura biologica»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 29 «Agricoltura Biologica» del sopraccitato regolamento, in cui vengono descritti i criteri e le modalità secondo cui gli Stati membri rendono disponibili sul territorio un sostegno agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007;

Visti i regolamenti (UE):

- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- n. 747/2015 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1566 del 12/05/15 «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020» di recepimento del regolamento di esecuzione n. 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015;

Viste:

- la delibera n. X/2116 del 11 luglio 2014 «Adozione della proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 a valere

sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) da notificare alla Commissione Europea»;

- la delibera n. X/3593 del 14 maggio 2015 di presa d'atto della comunicazione dell'Assessore Fava avente ad oggetto «Chiusura del negoziato per l'approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 a valere sulle risorse del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)» alla quale è allegato il Programma notificato alla Commissione europea;

Visto il Programma notificato alla Commissione europea allegato alla delibera n. X/3593 del 14 maggio 2015, ed in particolare la scheda della misura 11 «Agricoltura biologica»;

Preso atto che la Giunta regionale nella seduta del 21 maggio 2015 ha approvato la delibera n. X/3615 avente ad oggetto «Prime determinazioni relative alle operazioni 11.1.01 «conversione all'agricoltura biologica», 11.2.01 «mantenimento dell'agricoltura biologica» e 13.1.01 «indennità compensativa nelle aree svantaggiate di montagna» del programma di sviluppo rurale 2014-2020»;

Dato atto che l'attivazione della Misura 11 «Agricoltura biologica» non necessita del passaggio al Comitato di Sorveglianza (CdS) per la validazione dei criteri di selezione delle domande;

Ritenuto opportuno fornire ai potenziali beneficiari la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici della Misura 11 «Agricoltura Biologica», attraverso uno specifico bando cui all'allegato 1, composto di n. 64 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 7.000.000,00 Euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. di approvare il bando 2015 della Misura 11 «Agricoltura Biologica» di cui all'allegato 1, composto di n. 64 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 7.000.000,00 Euro, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

----- • -----

**FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020****MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA****SOTTOMISURA 11.1 PAGAMENTI AL FINE DI ADOTTARE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA****SOTTOMISURA 11.2 PAGAMENTI AL FINE DI MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA****BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO - ANNO 2015****INDICE**

- 1. OBIETTIVI**
- 2. COSA VIENE FINANZIATO**
- 3. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA**
- 4. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI**  
OPERAZIONE 11.1.01 - CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E OPERAZIONE 11.2.01 - MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA
- 5. DOCUMENTAZIONE**
- 6. ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE**
- 7. COMBINABILITÀ TRA OPERAZIONI E MISURE**
- 8. COMPATIBILITÀ CON ALTRI REGIMI DI AIUTO**
- 9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA**
- 10. CRITERI E ATTIVITÀ MINIME, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E CONDIZIONALITÀ.**
- 11. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE**
- 12. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI**
- 13. CONTROLLI**
- 14. MODALITÀ DI PAGAMENTO**
- 15. RICORSI**
- 16. SANZIONI**
- 17. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- 18. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 19. RIEPILOGO TEMPORALICHE**

**ALLEGATI**

- ALLEGATO A - ELENCO COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA
- ALLEGATO B - FAC-SIMILE REGISTRO DEI TRATTAMENTI
- ALLEGATO C - DESCRIZIONE DELLA BASELINE
- ALLEGATO D - FAC-SIMILE CERTIFICAZIONE DI VERIFICA STATICO- FUNZIONALE

---

**Il presente bando regola l'applicazione della misura 11 "Agricoltura Biologica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia relativamente alla presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2015.**

**1. OBIETTIVI**

La Misura 11 promuove l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di coltivazione e allevamento nonché di pratiche colturali che prevedono un impiego ridotto di sostanze per la difesa delle colture e la fertilità del terreno limitandole ai prodotti consentiti dal metodo biologico.

Tra gli obiettivi vi è anche un minore sfruttamento dei terreni e degli animali. Ciò contribuisce efficacemente a migliorare la qualità dei suoli agricoli e delle acque superficiali, favorisce la diversificazione colturale, la biodiversità, arricchisce il paesaggio, aumenta il benessere degli animali, la qualità e la sanità dei prodotti agricoli.

Il sostegno al mantenimento e allo sviluppo dell'agricoltura biologica e alla conversione dall'agricoltura convenzionale è finalizzato ad incrementare la superficie agricola regionale condotta con tecniche colturali sostenibili, con l'obiettivo di conservare ed aumentare la qualità e la fertilità dei suoli agricoli e dell'acqua e rispondere alle nuove esigenze espresse dai consumatori, sempre più orientati ed attenti ad acquistare prodotti ottenuti attraverso sistemi di produzione più sostenibili, ritenuti di maggiore qualità e salubrità.

Considerate le priorità e gli obiettivi trasversali dell'Unione Europea in materia di Sviluppo Rurale, che contribuiscono alla rea-

## Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

lizzazione della strategia Europa 2020, definite all'art. 5 del Regolamento UE n. 1305/2013, si valuta che le operazioni proposte nell'ambito della Misura 11 contribuiscano al soddisfacimento delle seguenti priorità e Focus Area:

**Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura:**

Focus Area:

- 4.a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- 4.b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- 4.c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

**Priorità 5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.**

Focus Area:

- 5.d Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;
- 5.e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La natura fortemente ambientale della misura consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale in quanto favorisce la biodiversità e riduce la banalizzazione del paesaggio.

Inoltre le rotazioni colturali, aumentando la struttura e la fertilità del suolo contribuiscono all'obiettivo dell'adattamento climatico in quanto rendono il terreno agricolo più stabile e meno vulnerabile ai fenomeni atmosferici estremi.

Infine l'utilizzo di fertilizzanti organici e il ridotto impiego di prodotti fitosanitari contribuiscono alla riduzione delle emissioni in atmosfera e dell'impiego di combustibili fossili e quindi hanno un ruolo positivo anche sulla mitigazione ai cambiamenti climatici.

**2. COSA VIENE FINANZIATO**

La Misura 11 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento CE n. 834/07 e s.m.i. e al regolamento CE n. 889/08.

Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti da:

- **criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013<sup>1</sup>;**
- **condizionalità stabilita a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;**
- **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari previsti dal reg. (UE) n. 808/2014 allegato I, e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.**

e descritti al successivo capitolo 10.

Il finanziamento consiste in un "premio" annuo che compensa il richiedente per i minori redditi e/o i maggiori costi che gli derivano dall'esecuzione degli impegni connessi alla conversione al metodo di produzione biologico o al suo mantenimento.

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia. Sono ammessi a pagamento anche i terreni aziendali situati in altre regioni confinanti, qualora contigui a quelli situati nel territorio della Lombardia.

**3. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA**

Possono presentare la domanda di aiuto i soggetti che risultano essere "agricoltore in attività", così come definito dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del reg. (UE) n. 639/2014, dall'art.3 del d.m. n. 6513/2014, dall'art. 1 del d.m. 1420/2015 e dall'art. 1 comma 1 del d.m. n. 1922/2015 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2015. 140 del 20/03/2015.

**3.1 Chi non può presentare la domanda**

Non possono presentare la domanda i soggetti che non risultano essere agricoltore in attività, come precisato al punto precedente.

**4. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI**

La misura 11 è articolata in due sottomisure, come segue:

11.1. Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica attuata attraverso l'operazione 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica"

11.2. Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica attuata attraverso l'operazione 11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica";

Le suddette operazioni vengono descritte congiuntamente, evidenziando ove opportuno le differenti condizioni.

<sup>1</sup> A livello nazionale le attività minime sono definite dal d.m. n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" così come integrato dal d.m. n. 1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013".

**OPERAZIONE 11.1.01 - CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E OPERAZIONE 11.2.01 - MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA**

Le operazioni che compongono la Misura 11 prevedono rispettivamente il sostegno alla conversione dall'agricoltura tradizionale a quella biologica, nonché al suo mantenimento, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi che comporta il passaggio da un sistema intensivo più produttivo ad un sistema più sostenibile dal punto di vista ambientale, ma economicamente meno redditizio, a causa dei rischi legati al limitato utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e alla conseguente perdita o riduzione di produzione.

**4.1. Campo di applicazione e ambito territoriale**

Le operazioni si applicano a tutte le tipologie colturali e alle "colture foraggere destinate alla zootecnia biologica", con l'eccezione di :

- prati avvicendati e non, prati pascoli e pascoli situati in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di montagna di cui all'allegato A del presente bando;
- orti e frutteti familiari;
- colture florovivaistiche;
- vivai;
- terreni a riposo;
- pioppeti;
- arboricoltura da legno.

La Misura 11 si applica su tutto il territorio regionale.

**4.2 Durata degli impegni**

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono alla Misura 11 nell'anno 2015 è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono **all'anno solare** (1 gennaio - 31 dicembre).

**4.3 Condizioni di ammissibilità**
**4.3.1 Condizioni relative al richiedente**

Le aziende che possono aderire alla presente operazione devono essere iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici alla data di presentazione della domanda di aiuto.

La perdita della certificazione come operatore biologico, durante il periodo di impegno, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.

**4.3.2 Condizioni relative alle superfici**

La **superficie minima** oggetto di impegno dell'azione è di **0,5 ha** di SAU per i Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e di **1 ha** di SAU per i comuni classificati da ISTAT di pianura.

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al sito ISTAT <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

Possono fruire del premio le superfici dichiarate in conversione e/o in mantenimento al metodo Biologico secondo il Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e secondo i relativi regolamenti applicativi.

Il periodo di conversione per i seminativi è pari a due anni, per le colture perenni diverse dai prati permanenti, la durata è pari a tre anni, così come previsto dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, indipendentemente dalle eventuali modifiche del periodo di conversione disposte dall'Organismo di controllo.

**E' obbligatorio aderire alla Misura con tutta la SAU aziendale oppure, in caso di aziende miste, con tutta la SAU riferita a unità di produzione biologica separate e distinguibili dalle unità non biologiche e con destinazione colturale diversa, fin dal primo anno d'impegno.**

In caso di aziende miste, per unità di produzione separate si intendono unità a destinazione colturale diversa adeguatamente separate da fasce tampone, siepi e filari, etc.

Per destinazione colturale diversa si intende che le colture richieste a premio con la Misura 11 non possono appartenere allo stesso gruppo coltura delle colture presenti sulle superfici nella parte convenzionale dell'azienda. Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi:

Gruppo coltura	Biologico (Mis. 11)	Convenzionale	Compatibilità
Seminativi	frumento	Mais	NO
Colture orticole	pomodoro	cipolla	NO
Colture arboree	melo	albicocco	NO
Colture arboree	Vite (*)	Vite (*)	NO

(\*) Anche qualora vi siano deroghe di Regione Lombardia per colture di vite parallele.

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

E' obbligatorio dichiarare tutta la superficie aziendale nelle domande di aiuto o di pagamento, sia se richieste a premio sia se non richieste a premio.

#### 4.3.2.1 Condizioni per beneficiare del premio "Colture foraggere per aziende zootecniche"

**Lo specifico premio previsto per le "Colture foraggere per aziende zootecniche" è concesso nel rispetto delle seguenti condizioni:**

- a) conduzione di un **allevamento biologico certificato o in conversione**, ai sensi del Regolamento CE 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, **di consistenza non inferiore a 6 unità bestiame (UB)**;
- b) conduzione di superfici foraggere il cui prodotto ottenuto è reimpiegato nell'allevamento per l'alimentazione del bestiame;
- c) la quantità di superficie ammessa a premio deve essere pari a quella utile a soddisfare il seguente rapporto UB/ha:
  - o 1 ettaro per UB allevata in aziende situate in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna;
  - o 0,67 ettari per UB nelle aziende ricadenti in Comuni classificati da ISTAT di pianura.

Per il calcolo delle UB occorre fare riferimento alla seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15

#### 4.3.2.2 Condizioni per le superfici vitate

La determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si fa riferimento a quelle registrate nello schedario viticolo e del potenziale produttivo<sup>2</sup> istituito ai sensi del reg. (UE) n. 1308/2013 art. 145. Tali superfici sono registrate nello schedario viticolo regionale<sup>3</sup> all'interno del fascicolo aziendale Si.Sco relativo al produttore.

#### 4.3.2.3 Condizioni per le superfici ricadenti in Aree Natura 2000

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni di Misura siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei Piani di gestione delle Aree Natura 2000 medesime.

#### 4.3.3 Altre condizioni

E' concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale.

Nel corso del periodo di impegno, pari a 6 anni come indicato nel precedente paragrafo 4.2, le particelle oggetto di sostegno devono rimanere le medesime.

La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento può ridursi **nell'arco del periodo** d'impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie richiesta con la domanda iniziale di aiuto.

La superficie richiesta a premio nel primo anno di impegno rappresenta la superficie su cui si calcola la riduzione massima ammissibile, indipendentemente da successive variazioni in aumento dalla superficie richiesta a premio con le domande di pagamento.

Di seguito alcuni esempi esplicativi.

ESEMPIO 1 – RIDUZIONE AMMESSA (DECADENZA PARZIALE DELLA DOMANDA)

DOMANDE	SUPERFICIE A PREMIO	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda aiuto 2015	100 ha	-
domanda pagamento 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	100 ha	-
domanda pagamento 2018	85 ha	-15
domanda pagamento 2019	85 ha	-
Domanda pagamento 2020	85 ha	
<b>TOTALE RIDUZIONE SUP.A PREMIO</b>		<b>15</b>

<sup>2</sup> La determinazione della superficie vitata ammessa a contributo per l'OCM vino è normata dal reg. (CE) n. 555/2008 art. 75

<sup>3</sup> Lo schedario viticolo e del potenziale produttivo è tenuto dalla Regione in ottemperanza all'art. 12 del d.l. n. 61/2010

ESEMPIO 2 – RIDUZIONE AMMESSA a seguito di precedente ampliamento della superficie richiesta a premio (DECADENZA PARZIALE DELLA DOMANDA)

DOMANDE	SUPERFICIE A PREMIO	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda aiuto 2015	100 ha	-
domanda pagamento 2016	130 ha	-
domanda pagamento 2017	115 ha	-15
domanda pagamento 2018	115 ha	
domanda pagamento 2019	115 ha	-
Domanda pagamento 2020	115 ha	
<b>TOTALE RIDUZIONE SUP. A PREMIO</b>		<b>-15</b>

Sia per l'esempio 1 che per l'esempio 2:

**La riduzione è ammessa in quanto non ha superato i 15 Ha corrispondenti al 15 % della riduzione massima consentita calcolata sulla domanda iniziale.**

La massima riduzione ammessa (15 ha) può essere ottenuta anche con riduzioni effettuate in più anni, esempio: domanda di pagamento anno 2017 = riduzione di 8 ha e domanda di pagamento anno 2018 = riduzione di 7 ha (totale riduzione per il periodo di impegno= 15 ha).

Sulla superficie revocata il beneficiario è tenuto alla restituzione dei contributi percepiti negli anni precedenti per quelle superfici. L'impegno prosegue sulle restanti superfici chieste a contributo.

ESEMPIO 3 – RIDUZIONE NON AMMESSA, DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA

DOMANDE	SUPERFICIE A PREMIO	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda aiuto 2015	100 ha	-
domanda pagamento 2016	130 ha	-
domanda pagamento 2017	114,9 ha	- 15,1
domanda pagamento 2018	114,9 ha	-
domanda pagamento 2019	114,9 ha	-
Domanda pagamento 2020	114,9 ha	
<b>TOTALE RIDUZIONE SUP. A PREMIO</b>		<b>-15,1</b>

**La riduzione NON è ammessa in quanto la superficie è diminuita di una quota superiore a quella massima di 15 ha, pertanto la domanda DECADE TOTALMENTE con conseguente recupero dei contributi percepiti negli anni precedenti.**

La massima riduzione ammessa (15 ha) si considera raggiunta anche se ottenuta con riduzioni effettuate in più anni, esempio: domanda di pagamento anno 2017 = riduzione di 8,1 ha e domanda di pagamento anno 2018 = riduzione di 7 ha (totale riduzione per il periodo di impegno= 15,1 ha)

#### 4.4. Impegni delle operazioni 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica" e 11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica"

Gli impegni di Misura per le operazioni 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica" e 11.2.01 "Mantenimento al metodo di agricoltura biologica" sono i seguenti:

- A. Adottare/mantenere il metodo di produzione biologica, come definito ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008 e s.m.i., e dal d.m. MIPAAF n. 18354 del 27.11.2009 (Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari n. 834/2007 e n. 889/2008);
- B. Sulle superfici richieste a premio deve essere portato a termine il ciclo colturale ordinario, che si conclude con la raccolta delle produzioni.

## 5. DOCUMENTAZIONE

### 5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

### 5.2 Documentazione da conservare in azienda

Il beneficiario dovrà conservare in azienda, per l'intero periodo di impegno, tutta la documentazione prevista dalla normativa del settore biologico<sup>4</sup> secondo le modalità definite dalla medesima.

<sup>4</sup> Le registrazioni aziendali (scheda materie prime, scheda colturale, scheda vendite, ecc) devono essere tenute in base al **d.lgs. 220 del 17 marzo 1995. In base alla nota ministeriale n. 90968 del 22/04/2002** i registri possono essere tenuti su supporto anche informatico purché si possa verificare l'immodificabilità del dato

## Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

Oltre alla documentazione sopracitata, i beneficiari della misura, in ottemperanza all'obbligo derivante dalle norme di condizionalità (CGO10) devono provvedere alla compilazione e all'aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari.

Al fine di agevolare i beneficiari all'assolvimento di tale obbligo, si evidenzia che la compilazione e l'aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari può avvenire adottando alternativamente le seguenti modalità:

- a) registro cartaceo di cui all'allegato B del presente bando;
- b) registro dei trattamenti informatizzato, disponibile on line sul sistema informativo regionale Si.Sco.  
L'utilizzo dell'applicativo prevede la registrazione dell'utente sul sistema informativo medesimo;
- c) altri registri informatizzati. In tal caso gli applicativi utilizzati dovranno comunque contenere le informazioni previste dal registro cartaceo di cui al punto a).

## 6. ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

COLTURA	Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Seminativi	375	345
Colture orticole	600	540
Colture arboree	900	810
Prato permanente	125	110
Colture foraggere per aziende zootecniche	600	540

L'indennizzo dovuto alle superfici biologiche che per qualsiasi motivo, prima dell'adesione alla Misura 11 o durante il periodo di impegno, abbiano subito da parte dell'Organismo di Controllo a cui afferiscono, un declassamento da "biologico" a "in conversione al metodo biologico", sarà comunque quello indicato come mantenimento.

### 6.1 Collegamenti con la quota greening del premio connesso alla Domanda Unica ai sensi dell'art. 43 del reg. UE n. 1307/2013.

La componente dei pagamenti diretti denominata "Pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente" (greening) è descritta agli artt. 43, 44, 45 e 46 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Gli agricoltori che hanno diritto a un premio nell'ambito del regime dei pagamenti diretti (Domanda Unica) sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.

Le pratiche indicate dal regolamento sono le seguenti:

- a) diversificare le colture
- b) mantenere il prato permanente esistente
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

L'agricoltura biologica è considerata ipso facto adempiente a tali obblighi, tuttavia il reg. (UE) n. 1305/2013 art. 29 "Agricoltura biologica", comma 4, dispone che nella definizione dei premi connessi all'adempimento degli impegni di Misura è necessario escludere il doppio finanziamento con il Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) di cui al reg. (UE) n. 1307/2013, capo III.

La definizione dei premi di Misura di cui al precedente paragrafo 6 è stata effettuata in modo da non remunerare impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening, pertanto i premi connessi alla Misura 11 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

## 7. COMBINABILITÀ TRA OPERAZIONI E MISURE

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) connessi a diverse Misure/operazioni, percependo i relativi premi.

Il presente paragrafo definisce le combinabilità possibili tra la Misura 11 e altre Misure del PSR 2007-13.

La combinabilità è consentita solo qualora un beneficiario soddisfi le condizioni di ammissibilità previste da tutte le operazioni o Misure che intende "combinare".

Qualora il beneficiario intenda avvalersi di una delle possibili combinabilità, dovrà selezionare in fase di presentazione della domanda le relative operazioni all'interno della stessa Misura, oppure, in caso intenda combinare due Misure diverse, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure.

### 7.1 Combinabilità con altre Misure

**Gli impegni relativi alla Misura 11 "Agricoltura biologica" per le medesime superfici e le medesime colture sono combinabili, con gli impegni della Misura 214 azione I "Conservazione della biodiversità nelle risaie" PSR 2007-2013 per le domande in corso d'impegno.**

L'azione I della Misura 214 conserva comunque la propria naturale scadenza (per le domande con inizio impegno nel 2011 la scadenza degli impegni è fissata al 2015; per le domande con inizio impegno nel 2012 la scadenza degli impegni è fissata al 2016).

Alla combinabilità degli impegni sopra descritti è associato il percepimento dei relativi premi previsti.

Per le superfici soggette ad impegno Misura 11 + Misura 214 azione I "Conservazione della biodiversità nelle risaie" il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

	Misura 11 Premio Seminativo riso €/ha	Mis 214 azione I Premio Impegni principali €/ha	Mis 214 azione I Premio impegno aggiuntivo ge- stione stoppie €/ha	Totale premi combina- ti €/ha
<b>Op. 11.1.01 Conversione</b>	375	87		462
<b>Op. 11.1.01 Conversione</b>	375	87	30	492
<b>Op. 11.2.01 Mantenimento</b>	345	87		432
<b>Op. 11.2.01 Mantenimento</b>	345	87	30	462

## 8. COMPATIBILITÀ CON ALTRI REGIMI DI AIUTO

Le particelle coltivate a vite che sono richieste a premio nella domanda "Vendemmia verde" prevista dal reg. (UE) n. 1308/2013 art. 47, non beneficeranno nel 2015 del contributo della Misura 11.

Le particelle vanno comunque inserite in domanda di Misura 11, ma saranno escluse dal pagamento del premio in fase istruttoria.

## 9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA

### 9.1 Ampliamenti

Durante il periodo d'impegno è consentito ampliare le superfici richieste a premio rispetto a quelle indicate in domanda di aiuto. Tale ampliamento è possibile a seguito di acquisizione di nuove superfici o, in caso di aziende miste, qualora si adotti l'agricoltura biologica anche sulla superficie aziendale non richiesta con la domanda di aiuto.

In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque fissata a partire dall'anno di prima adesione all'operazione.

Per assicurare l'efficacia e la finalità ambientale degli impegni, l'ampliamento della superficie è consentito a condizione che la durata degli impegni sulla superficie così rideterminata e richiesta a premio sia pari ad almeno **3 anni** rispetto alla scadenza dell'operazione.

Non si considera ampliamento il passaggio di superfici a premio dall'operazione 11.1.01 all'operazione 11.2.01.

### 9.2 Trasformazione degli impegni da Misura 11 verso altre Misure PSR

Il beneficiario che ha in corso una domanda per la Misura 11 "Agricoltura biologica" **NON può** chiedere, per le medesime superfici, la trasformazione di tali impegni in impegni collegati ad altra Misura del PSR 2014-2020 in quanto l'adesione alle altre Misure non ha effetti benefici significativi per l'ambiente superiori a quelli collegati alla Misura 11 e quindi l'impegno esistente non viene notevolmente rafforzato nella trasformazione, come richiesto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 807/2014.

## 10. CRITERI E ATTIVITÀ MINIME, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E CONDIZIONALITÀ.

### 10.1 Normativa di riferimento

Il reg. (UE) n. 1305/2013 art. 29 al comma 2 definisce gli elementi della baseline: condizionalità, pertinenti criteri e attività minime, requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari, altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali.

Il reg. (UE) n. 1306/2013 al Titolo VI, Capo I riporta gli obblighi di condizionalità.

Gli obblighi di Condizionalità sono recepite a livello nazionale dal d.m. n. 180 del 23 gennaio 2015 e a livello regionale con d.g.r. n. X/3351 del 1 aprile 2015.

Il reg. (UE) n. 1307/2013, art. 4 paragrafo 1 lettera c), introduce i "criteri ed attività minime", disciplinati a livello nazionale dai d.m. n. 6513/2014 e n. 1420/2015, integrati e modificati a livello regionale con d.g.r. n. 3232 del 6 marzo 2015.

Il reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10 precisa gli elementi che devono essere previsti dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del d.m. del 23 gennaio 2015 e declinati a livello regionale, come specificato all'allegato C "Descrizione della baseline" delle presente bando.

### 10.2 Descrizione della baseline

I pertinenti criteri ed attività minime, la condizionalità ed i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari costituiscono la baseline oltre la quale si collocano gli impegni della misura 11 "Agricoltura Biologica".

La descrizione puntuale degli impegni collegati alla baseline è contenuta nell'allegato C "Descrizione della baseline" delle presente bando.

La verifica in merito al rispetto di tali impegni viene svolta tramite controllo in loco secondo le modalità descritte al successivo capitolo 13 "Controlli".

La condizionalità è costituita dall'insieme degli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari vengono verificati nell'ambito del controllo in loco.



Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

### 10.3 Impegni pertinenti di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

Tra gli impegni di Condizionalità (ed i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari) per la Misura 11 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni di Misura; tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità e requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari".

Il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità e requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari viene verificato durante il controllo in loco (pari al 5 % delle domande di pagamento) sulle aziende estratte a campione.

Di seguito si elencano gli impegni pertinenti di condizionalità e requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari chiaramente collegabili agli impegni di Misura 11:

- CGO1 - impegni in ZVN (D.g.r.n. 2208/2011): obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati; divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti; rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati sia come rispetto dei MAS per coltura sia come rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da e.a. (170 Kg/ha/anno o 250 Kg/ha/anno in caso di adesione alla deroga nitrati).
- RM FERT - impegni al di fuori delle ZVN: obblighi previsti dall'allegato 2 della d.g.r. n. 5868 del 21 novembre 2007 e smi: obblighi amministrativi, divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti; rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati sia come rispetto dei MAS per coltura sia come rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da e.a. (340 Kg/ha/anno). Requisiti minimi relativi al fosforo: Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati.
- RM FIT - impegni: conoscenza dei principi generali di difesa integrata obbligatoria (allegato III del d.lgs. 150/2012); rispetto delle disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente nonché eventuali misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici prescritte da alcune etichette di prodotti fitosanitari; possesso della verifica statico-funzionale relativa alla corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione utilizzati per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, rilasciata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata (valida fino al 25 novembre 2016). Dal 26 novembre 2016 è obbligatorio il controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuata presso centri prova autorizzati (rif. art. 12 del d.lgs. n. 150/2012).
- GCO10 - impegni: corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita" previsti al punto A.1.2 del d.m. 22 gennaio 2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

## 11. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

### 11.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

#### 11.1.1 Quando presentare la domanda

La domanda di aiuto, che vale anche come domanda di pagamento, deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 11.1.4, entro il **15 giugno 2015** ai sensi del reg. (UE) n. 747/2015 del 11 maggio 2015, art. 1, che modifica l'articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014 e del d.m. MIPAF n. 1566 del 12 maggio 2015.

#### 11.1.2 Riduzione per presentazione in ritardo della domanda

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art. 13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

**Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 luglio 2015.**

#### 11.1.3 A chi presentare la domanda

La domanda informatizzata è indirizzata alla Provincia/Città Metropolitana di Milano <sup>5</sup> competente per territorio.

In caso di un'azienda con superfici contigue ricadenti in Province/ Città Metropolitana di Milano o Regioni diverse la domanda dovrà essere presentata rispettivamente:

- a) alla Provincia/ Città Metropolitana di Milano in cui ricade la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno;
- b) alla Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale sottoposta ad impegno. Il caso si applica solo ad aziende con superfici contigue e che aderisce ad operazioni che devono interessare necessariamente tutta la SAU aziendale.

Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

#### 11.1.4 Come presentare la domanda

Le domande della Misura 11 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della do-

<sup>5</sup> Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni"; dispone a far data dal 8 aprile 2014 in ordine alla costituzione della Città Metropolitana di Milano che dal 1 gennaio 2015 subentra alla provincia omonima e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni (art. 1 commi 5, 12 e 16)

manda informatizzata presente in SISCO (Sistema delle conoscenze) previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi (esclusivamente per le fasi di compilazione e invio) dei soggetti delegati prescelti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue fasi e chiusa a sistema.

Successivamente deve essere sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 mediante l'utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate a PIN - cosiddetta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (cosiddetto sistema di firma forte rilasciata da Ente certificatore), e allegare il file firmato della domanda.

Nei casi in cui vi sia l'impossibilità da parte del soggetto firmatario ad utilizzare gli strumenti per la firma digitale/elettronica, sarà ammessa la firma autografa ed il soggetto dovrà:

- compilare e firmare il modulo di autocertificazione generato da Si.Sco relativo all'impossibilità di utilizzo degli strumenti di firma digitale;
- scaricare e firmare il pdf della domanda;
- caricare a sistema la domanda firmata con modalità autografa, il modulo di autocertificazione e copia della carta d'identità.

Solo a questo punto il procedimento può essere considerato chiuso e 'validato'.

La domanda di aiuto deve essere chiusa e validata (con file firmato e allegato) entro i termini di chiusura del bando. Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di aiuto chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi.

Il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini dell'ammissibilità della domanda al momento del caricamento della domanda firmata digitalmente/elettronicamente o del caricamento del documento/i firmati in modo autografo.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

## 11.2 TIPI DI DOMANDA

### 11.2.1 Domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata dai richiedenti che aderiscono per la prima volta alla Misura 11.

Tale domanda di aiuto vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno. I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

### 11.2.2 Domande di modifica

Le domande di modifica della Misura 11 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SISCO (Sistema delle conoscenze).

#### 11.2.2.1 Domanda di ritiro ai sensi dell'art.3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

La domanda di aiuto (iniziale) e di pagamento (conferme degli anni successivi) può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte, per iscritto e il ritiro deve essere registrato dall'autorità competente.

Tale domanda non può essere ritenuta ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda.

La domanda di ritiro parziale della domanda di aiuto/pagamento deve essere presentata su SISCO entro e non oltre il **31 luglio del 2015**.

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata in qualsiasi momento per iscritto tramite l'apertura di apposita richiesta su SISCO.

#### 11.2.2.2 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 - cessione di azienda

Successivamente alla presentazione delle domande di aiuto e di pagamento è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni mediante apposita domanda da inserire in SISCO allegando apposita documentazione con la dichiarazione di assunzione degli impegni da parte del beneficiario cessionario.

La domanda sarà valutata e istruita dagli Organismi Delegati.

#### 11.2.2.3 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 - Errori palesi

Le domande di aiuto e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Organismo Pagatore Regionale.

#### 11.2.2.4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini

## Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

temporali sopra elencati e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore al responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi e devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali invocate.

## 12. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

### 12.1 Istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto

L'istruttoria della domanda di aiuto prevede:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nel presente bando;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda.

### 12.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva della misura per le domande presentate nell'anno 2015 è pari a € 7.000.000 a valere sul bilancio dell'OPR.

Nel caso in cui pervengano domande ammissibili per un importo superiore alla dotazione finanziaria della Misura per l'anno 2015, verranno ammesse a finanziamento le domande pervenute in ordine cronologico fino all'esaurimento della dotazione stessa.

### 12.3 Pubblicazione e comunicazione dell'ammissione a finanziamento

La Provincia/Città Metropolitana di Milano approva con proprio provvedimento l'elenco delle domande di aiuto 2015 ammissibili e lo trasmette alla Direzione Generale Agricoltura entro il **31 luglio 2015**.

La Direzione Generale Agricoltura pubblica sul BURL il proprio provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande di aiuto 2015 ammesse a finanziamento, entro 60 giorni dalla scadenza sopracitata.

Detto provvedimento diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL, rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge regionale n. 30/99 e deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito web della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura ([www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it)) e sul sito internet delle Province/Città Metropolitana di Milano.

Nel caso in cui le date sopra indicate coincidano con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

### 12.4 Istruttoria tecnico amministrativa domande di aiuto e di pagamento

È realizzata nel rispetto di quanto indicato al successivo capitolo 13 relativo ai controlli, per le domande ammesse a finanziamento.

Per le domande di pagamento, inizia dopo il termine ultimo di presentazione delle domande, per quelle di aiuto, dopo la data di pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

Qualora l'istruttoria tecnico-amministrativa dia esito parzialmente o totalmente negativo, questo viene comunicato al richiedente.

## 13. CONTROLLI

Le domande di aiuto e di pagamento possono essere sottoposte ai seguenti controlli:

- controlli amministrativi<sup>6</sup>: il 100% delle domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti la misura in oggetto;
- controlli in loco<sup>7</sup>: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

6 Art. 28 e art. 29 del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014.

7 Art. 37 e art. 38 del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.
- controlli nell'ambito dell'attività dei CAA e degli Organismi Delegati (Controlli di secondo livello).

### 13.1 Estrazione del campione per i controlli

#### Controllo in loco relativo agli impegni

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla Misura;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni di Misura descritti al capitolo 4;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- il rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità" (cfr capitolo 10.3).

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario ed hanno luogo annualmente, a partire dal primo anno fino a conclusione del periodo d'impegno sottoscritto.

A partire dall'annualità 2016 l'Organismo Pagatore procederà ad estrarre tramite SISCO l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di conferma nel caso di impegni non ancora chiusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà ad effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di conferma (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscisse a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di conferma, l'OPR o sue delegato procederà ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

#### Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all'1% delle domande presentate ed ammissibili.

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

### 13.2 Esito dei controlli

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal DM 180/2015 del 23/01/2015.

#### Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni di misura

Per quanto riguarda le riduzioni relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e degli impegni relativi alla presente operazione, si applica quanto disposto dal DM 180/2015 del 23/01/2015, Capo III "Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale":

- Sezione 1 "Definizione dei requisiti e delle norme per l'accesso a talune misure";
- Sezione 2 "Criteri di riduzione ed esclusione per infrazioni degli impegni", Sottosezione 1 "Sostegno per le misure connesse alla superficie e agli animali di cui regolamento n. 1305/2013".

#### Riduzioni, esclusioni e sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione ai sensi dell'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014

Per quanto riguarda le riduzioni relative alle sovradichiarazioni riscontrate nel corso dei controlli amministrativi e in loco si applica quanto disposto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014, in particolare:

Se per un gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell'articolo 18, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non superiore al 20% della superficie determinata.

Se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza constatata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 18.

Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

#### Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni di condizionalità

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato.

Tali riduzioni sono calcolate in ragione della portata, gravità, durata delle inadempienze e sono oggetto del Manuale OPR relativo alla condizionalità redatto in coerenza con quanto previsto dall'allegato 3 del DM 180/2015 e dalla relativa circolare AGEA coordinamento.

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

#### 14. MODALITÀ DI PAGAMENTO

OPR effettua il pagamento di un anticipo, pari al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell'anticipo è la stessa per tutti i beneficiari, siano essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno.

##### Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, dopo che siano stati avviati tutti i controlli in loco riguardanti le domande stesse.

#### 15. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

##### Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

O in alternativa:

##### Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione. Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

#### 16. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura.

#### 17. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

##### Art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto, forniamo le seguenti informazioni:

##### Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Si.Sco. (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del reg. n. 1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, potranno anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Potranno inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati verranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche e potranno essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 111 del Reg (UE) 1306/2013, verrà pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

### Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

### Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

### Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica s.p.a., nella persona del legale rappresentante.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

### Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

## 18. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari<sup>8</sup> alla base del presente bando:

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- Titolo III, Capo II, articolo 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (ue) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- D.m. 23 gennaio 2015 n. 180 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti, dei Programmi di Sviluppo Rurale".
- D.g.r. n. X/3351/2015 "Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013".
- D.m. 18 novembre 2014, n. 6513 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"; d.m. 26/02/2015, n. 1420 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013", così come modificati ed integrati dalla d.g.r. n. 3232 del 6 marzo 2015 "Determinazioni in ordine all'attuazione del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013".
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/747 della commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015.
- D.m. n. 1566 del 12 maggio 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020".

8 La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

**19. RIEPILOGO TEMPISTICHE**

<b>FASE</b>	<b>PERIODO /TERMINE</b>
Presentazione della domanda a SISCO	Entro 15 giugno 2015
Presentazione in ritardo della domanda con riduzione	Entro il 10 luglio 2015
Presentazione domanda di ritiro	Entro il 31 luglio 2015
Determinazioni Provinciali/Città Metropolitana di Milano relativa alle domande ammissibili	Entro il 31 luglio 2015
Decreto RL relativo alle domande ammesse a finanziamento	Entro il 30 settembre 2015
Pagamento dell'anticipo	Entro il 31 dicembre 2015
Controllo in loco - campione del 5% di beneficiari	Entro il 31 dicembre 2015
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	All'avvio di tutti i controlli
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

— • —

## FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

## Misura 11 - Agricoltura Biologica

## ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA

<b>CODICE ISTAT COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>DENOMINAZIONE COMUNE</b>
016001	Bergamo	Adrara San Martino
016002	Bergamo	Adrara San Rocco
016004	Bergamo	Albino
016248	Bergamo	Algua
016006	Bergamo	Almenno San Bartolomeo
016007	Bergamo	Almenno San Salvatore
016008	Bergamo	Alzano Lombardo
016012	Bergamo	Ardesio
016014	Bergamo	Averara
016015	Bergamo	Aviatico
016017	Bergamo	Azzone
016022	Bergamo	Bedulita
016023	Bergamo	Berberno
016025	Bergamo	Berzo San Fermo
016026	Bergamo	Bianzano
016027	Bergamo	Blello
016032	Bergamo	Borgo di Terzo
016033	Bergamo	Bossico
016035	Bergamo	Bracca
016036	Bergamo	Branzi
016041	Bergamo	Brumano
016048	Bergamo	Camerata Cornello
016050	Bergamo	Capizzone
016052	Bergamo	Caprino Bergamasco
016056	Bergamo	Carona
016058	Bergamo	Casazza
016060	Bergamo	Casnigo
016061	Bergamo	Cassiglio
016064	Bergamo	Castione della Presolana
016065	Bergamo	Castro
016067	Bergamo	Cazzano Sant' Andrea
016068	Bergamo	Cenate Sopra
016070	Bergamo	Cene
016071	Bergamo	Cerete
016074	Bergamo	Cisano Bergamasco
016077	Bergamo	Clusone
016078	Bergamo	Colere
016080	Bergamo	Colzate
016082	Bergamo	Corna Imagna
016249	Bergamo	Cornalba
016247	Bergamo	Costa Serina
016085	Bergamo	Costa Valle Imagna
016086	Bergamo	Costa Volpino
016088	Bergamo	Credaro
016090	Bergamo	Cusio
016092	Bergamo	Dossena
016093	Bergamo	Endine Gaiano
016094	Bergamo	Entratico
016099	Bergamo	Fino del Monte
016100	Bergamo	Fiorano al Serio
016102	Bergamo	Fonteno

<b>CODICE ISTAT COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>DENOMINAZIONE COMUNE</b>
016103	Bergamo	Foppolo
016104	Bergamo	Foresto Sparlo
016106	Bergamo	Fuipiano Valle Imagna
016107	Bergamo	Gandellino
016108	Bergamo	Gandino
016109	Bergamo	Gandosso
016110	Bergamo	Gaverina Terme
016111	Bergamo	Gazzaniga
016116	Bergamo	Gorno
016118	Bergamo	Gromo
016119	Bergamo	Grone
016121	Bergamo	Isola di Fondra
016124	Bergamo	Lefte
016125	Bergamo	Lenna
016127	Bergamo	Locatello
016128	Bergamo	Lovere
016130	Bergamo	Luzzana
016134	Bergamo	Mezzoldo
016136	Bergamo	Moio de' Calvi
016137	Bergamo	Monasterolo del Castello
016144	Bergamo	Nembro
016145	Bergamo	Olmo al Brembo
016146	Bergamo	Oltre il Colle
016147	Bergamo	Oltressenda Alta
016148	Bergamo	Oneta
016149	Bergamo	Onore
016151	Bergamo	Ornica
016156	Bergamo	Palazzago
016158	Bergamo	Parre
016159	Bergamo	Parzanica
016161	Bergamo	Peia
016162	Bergamo	Pianico
016163	Bergamo	Piario
016164	Bergamo	Piazza Brembana
016165	Bergamo	Piazzatorre
016166	Bergamo	Piazzolo
016168	Bergamo	Ponte Nossa
016169	Bergamo	Ponteranica
016171	Bergamo	Pontida
016173	Bergamo	Pradalunga
016174	Bergamo	Predore
016175	Bergamo	Premolo
016178	Bergamo	Ranica
016179	Bergamo	Ranzanico
016180	Bergamo	Riva di Soltò
016182	Bergamo	Rogno
016184	Bergamo	Roncobello
016185	Bergamo	Roncola
016186	Bergamo	Rota d'Imagna
016187	Bergamo	Rovetta
016188	Bergamo	San Giovanni Bianco



Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

<b>CODICE ISTAT COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>DENOMINAZIONE COMUNE</b>
016190	Bergamo	San Pellegrino Terme
016191	Bergamo	Santa Brigida
016252	Bergamo	Sant'Omobono Terme
016193	Bergamo	Sarnico
016195	Bergamo	Schilpario
016196	Bergamo	Sedrino
016197	Bergamo	Selvino
016199	Bergamo	Serina
016200	Bergamo	Sotto Collina
016201	Bergamo	Songavazzo
016202	Bergamo	Sorisole
016204	Bergamo	Sovere
016205	Bergamo	Spinone al Lago
016208	Bergamo	Strozza
016210	Bergamo	Taleggio
016211	Bergamo	Tavernola Bergamasca
016218	Bergamo	Trescore Balneario
016221	Bergamo	Ubiale Clanezzo
016253	Bergamo	Val Brembilla
016223	Bergamo	Valbondione
016225	Bergamo	Valgoglio
016226	Bergamo	Valleve
016227	Bergamo	Valnegrà
016229	Bergamo	Valtorta
016230	Bergamo	Vedeseta
016234	Bergamo	Vertova
016235	Bergamo	Viadanica
016236	Bergamo	Vigano San Martino
016237	Bergamo	Vigolo
016239	Bergamo	Villa d'Almè
016240	Bergamo	Villa di Serio
016241	Bergamo	Villa d'Ogna
016242	Bergamo	Villongo
016243	Bergamo	Vilminore di Scalve
016244	Bergamo	Zandobbio
016246	Bergamo	Zogno
017003	Brescia	Agnosine
017005	Brescia	Anfo
017006	Brescia	Angolo Terme
017007	Brescia	Artogne
017010	Brescia	Bagolino
017012	Brescia	Barghe
017016	Brescia	Berzo Demo
017017	Brescia	Berzo Inferiore
017018	Brescia	Bienno
017019	Brescia	Bione
017022	Brescia	Borno
017023	Brescia	Botticino
017024	Brescia	Bovegno
017025	Brescia	Bovezzo
017027	Brescia	Braone
017028	Brescia	Breno
017030	Brescia	Brione
017031	Brescia	Caino
017035	Brescia	Capo di Ponte
017036	Brescia	Capovalle
017044	Brescia	Casto
017047	Brescia	Cedegolo
017049	Brescia	Cerveno

<b>CODICE ISTAT COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>DENOMINAZIONE COMUNE</b>
017050	Brescia	Ceto
017051	Brescia	Cevo
017054	Brescia	Cimbergo
017055	Brescia	Cividate Camuno
017058	Brescia	Collio
017061	Brescia	Concesio
017063	Brescia	Corteno Golgi
017065	Brescia	Darfo Boario Terme
017068	Brescia	Edolo
017070	Brescia	Esine
017074	Brescia	Gardone Riviera
017075	Brescia	Gardone Val Trompia
017076	Brescia	Gargnano
017077	Brescia	Gavardo
017079	Brescia	Gianico
017081	Brescia	Gussago
017082	Brescia	Idro
017083	Brescia	Incudine
017084	Brescia	Irma
017085	Brescia	Iseo
017087	Brescia	Lavenone
017089	Brescia	Limone sul Garda
017090	Brescia	Lodrino
017094	Brescia	Losine
017095	Brescia	Lozio
017096	Brescia	Lumezzane
017098	Brescia	Magasa
017100	Brescia	Malegno
017101	Brescia	Malonno
017104	Brescia	Marcheno
017105	Brescia	Marmentino
017106	Brescia	Marone
017110	Brescia	Monno
017111	Brescia	Monte Isola
017112	Brescia	Monticelli Brusati
017115	Brescia	Mura
017117	Brescia	Nave
017118	Brescia	Niardo
017121	Brescia	Odolo
017123	Brescia	Ome
017124	Brescia	Ono San Pietro
017128	Brescia	Ossimo
017131	Brescia	Paisco Loveno
017132	Brescia	Paitone
017135	Brescia	Paspardo
017139	Brescia	Pertica Alta
017140	Brescia	Pertica Bassa
017141	Brescia	Pezzaze
017142	Brescia	Pian Camuno
017206	Brescia	Piancogno
017143	Brescia	Pisogne
017144	Brescia	Polaveno
017148	Brescia	Ponte di Legno
017153	Brescia	Preseglie
017154	Brescia	Prestine
017157	Brescia	Provaglio Val Sabbia
017164	Brescia	Roè Volciano
017168	Brescia	Sabbio Chiese
017169	Brescia	Sale Marasino

<b>CODICE ISTAT COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>DENOMINAZIONE COMUNE</b>
017170	Brescia	Salò
017174	Brescia	Sarezzo
017175	Brescia	Saviore dell'Adamello
017176	Brescia	Sellero
017178	Brescia	Serle
017181	Brescia	Sonico
017182	Brescia	Sulzano
017183	Brescia	Tavernole sul Mella
017184	Brescia	Temù
017185	Brescia	Tignale
017187	Brescia	Toscolano-Maderno
017189	Brescia	Tremosine
017191	Brescia	Treviso Bresciano
017193	Brescia	Vallio Terme
017194	Brescia	Valvestino
017197	Brescia	Vestone
017198	Brescia	Veza d'Oglio
017199	Brescia	Villa Carcina
017201	Brescia	Villanuova sul Clisi
017202	Brescia	Vione
017204	Brescia	Vobarno
017205	Brescia	Zone
013003	Como	Albavilla
013004	Como	Albese con Cassano
013011	Como	Argegno
013013	Como	Asso
013015	Como	Barni
013250	Como	Bellagio
013021	Como	Bene Lario
013025	Como	Blessagno
013026	Como	Blevio
013030	Como	Brienno
013032	Como	Brunate
013037	Como	Caglio
013042	Como	Canzo
013044	Como	Carate Urio
013047	Como	Carlazzo
013050	Como	Casasco d'Intelvi
013052	Como	Casino d'Erba
013058	Como	Castelmarte
013060	Como	Castiglione d'Intelvi
013062	Como	Cavargna
013063	Como	Cerano d'Intelvi
013065	Como	Cernobbio
013071	Como	Claino con Osteno
013074	Como	Colonno
013075	Como	Como
013077	Como	Corrido
013083	Como	Cremia
013085	Como	Cusino
013087	Como	Dizzasco
013089	Como	Domaso
013090	Como	Dongo
013092	Como	Dosso del Liro
013095	Como	Erba
013097	Como	Eupilio
013098	Como	Faggeto Lario
013106	Como	Garzeno
013107	Como	Gera Lario

<b>CODICE ISTAT COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>DENOMINAZIONE COMUNE</b>
013111	Como	Grandola ed Uniti
013249	Como	Gravedona ed Uniti
013113	Como	Griante
013119	Como	Laglio
013120	Como	Laino
013122	Como	Lanzo d'Intelvi
013123	Como	Lasnigo
013126	Como	Lezzeno
013130	Como	Livo
013134	Como	Longone al Segrino
013139	Como	Magreglio
013145	Como	Menaggio
013152	Como	Moltrasio
013155	Como	Montemezzo
013160	Como	Musso
013161	Como	Nesso
013178	Como	Peglio
013179	Como	Pellio Intelvi
013183	Como	Pianello del Lario
013184	Como	Pigra
013185	Como	Plesio
013186	Como	Pognana Lario
013187	Como	Ponna
013188	Como	Ponte Lambro
013189	Como	Porlezza
013192	Como	Proserpio
013193	Como	Pusiano
013194	Como	Ramponio Verna
013195	Como	Rezzago
013203	Como	Sala Comacina
013204	Como	San Bartolomeo Val Cavargna
013205	Como	San Fedele Intelvi
013207	Como	San Nazzaro Val Cavargna
013248	Como	San Siro
013211	Como	Schignano
013216	Como	Sorico
013217	Como	Sormano
013218	Como	Stazzona
013222	Como	Tavernerio
013223	Como	Torno
013252	Como	Tremezzina
013226	Como	Trezzone
013233	Como	Val Rezzo
013229	Como	Valbrona
013234	Como	Valsolda
013236	Como	Veleso
013239	Como	Vercana
013246	Como	Zelbio
097001	Lecco	Abbadia Lariana
097004	Lecco	Ballabio
097007	Lecco	Barzio
097008	Lecco	Bellano
097013	Lecco	Calolziocorte
097014	Lecco	Carenno
097015	Lecco	Casargo
097018	Lecco	Cassina Valsassina
097021	Lecco	Cesana Brianza
097022	Lecco	Civate
097023	Lecco	Colico

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

<b>CODICE ISTAT COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>DENOMINAZIONE COMUNE</b>
097024	Lecco	Colle Brianza
097025	Lecco	Cortenova
097027	Lecco	Crandola Valsassina
097029	Lecco	Cremeno
097030	Lecco	Dervio
097032	Lecco	Dorio
097033	Lecco	Ello
097034	Lecco	Erve
097035	Lecco	Esino Lario
097036	Lecco	Galbiate
097038	Lecco	Garlate
097040	Lecco	Introbio
097041	Lecco	Introzzo
097042	Lecco	Lecco
097043	Lecco	Lierna
097045	Lecco	Malgrate
097046	Lecco	Mandello del Lario
097047	Lecco	Margno
097050	Lecco	Moggio
097052	Lecco	Monte Marenzo
097055	Lecco	Morterone
097059	Lecco	Olginate
097060	Lecco	Oliveto Lario
097063	Lecco	Pagnona
097064	Lecco	Parlasco
097065	Lecco	Pasturo
097067	Lecco	Perledo
097068	Lecco	Pescate
097069	Lecco	Premana
097070	Lecco	Primaluna
097077	Lecco	Sueglio
097078	Lecco	Suello
097079	Lecco	Taceno
097080	Lecco	Torre de' Busi
097081	Lecco	Tremenico
097082	Lecco	Valgregghentino
097083	Lecco	Valmadrera
097084	Lecco	Varenna
097085	Lecco	Vendrogno
097086	Lecco	Vercurago
097089	Lecco	Vestreno
018007	Pavia	Bagnaria
018016	Pavia	Borgo Priolo
018017	Pavia	Borghetto Marmorolo
018021	Pavia	Brallo di Pregola
018028	Pavia	Canevino
018042	Pavia	Cecima
018064	Pavia	Fortunago
018073	Pavia	Godiasco Salice Terme
018074	Pavia	Golferenzo
018089	Pavia	Menconico
018094	Pavia	Montalto Pavese
018098	Pavia	Montesegale
018117	Pavia	Ponte Nizza
018126	Pavia	Rocca Susella
018128	Pavia	Romagnese
018132	Pavia	Ruino
018142	Pavia	Santa Margherita di Staffora
018166	Pavia	Val di Nizza

<b>CODICE ISTAT COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>DENOMINAZIONE COMUNE</b>
018170	Pavia	Valverde
018171	Pavia	Varzi
018183	Pavia	Volpara
018184	Pavia	Zavattarello
014001	Sondrio	Albaredo per San Marco
014002	Sondrio	Albosaggia
014003	Sondrio	Andalo Valtellino
014004	Sondrio	Aprica
014005	Sondrio	Ardenno
014006	Sondrio	Bema
014007	Sondrio	Berbenno di Valtellina
014008	Sondrio	Bianzone
014009	Sondrio	Bormio
014010	Sondrio	Buglio in Monte
014011	Sondrio	Caiolo
014012	Sondrio	Campodolcino
014013	Sondrio	Caspoggio
014014	Sondrio	Castello dell'Acqua
014015	Sondrio	Castione Andevenno
014016	Sondrio	Cedrasco
014017	Sondrio	Cercino
014018	Sondrio	Chiavenna
014019	Sondrio	Chiesa in Valmalenco
014020	Sondrio	Chiuro
014021	Sondrio	Cino
014022	Sondrio	Civo
014023	Sondrio	Colorina
014024	Sondrio	Cosio Valtellino
014025	Sondrio	Dazio
014026	Sondrio	Delebio
014027	Sondrio	Dubino
014028	Sondrio	Faedo Valtellino
014029	Sondrio	Forcola
014030	Sondrio	Fusine
014031	Sondrio	Gerola Alta
014032	Sondrio	Gordona
014033	Sondrio	Grosio
014034	Sondrio	Grosotto
014036	Sondrio	Lanzada
014037	Sondrio	Livigno
014038	Sondrio	Lovero
014035	Sondrio	Madesimo
014039	Sondrio	Mantello
014040	Sondrio	Mazzo di Valtellina
014041	Sondrio	Mello
014042	Sondrio	Menarola
014043	Sondrio	Mese
014044	Sondrio	Montagna in Valtellina
014045	Sondrio	Morbegno
014046	Sondrio	Novate Mezzola
014047	Sondrio	Pedesina
014048	Sondrio	Piantedo
014049	Sondrio	Piateda
014050	Sondrio	Piuro
014051	Sondrio	Poggiridenti
014052	Sondrio	Ponte in Valtellina
014053	Sondrio	Postalesio
014054	Sondrio	Prata Camportaccio
014055	Sondrio	Rasura

<b>CODICE ISTAT COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>DENOMINAZIONE COMUNE</b>
014056	Sondrio	Rogolo
014057	Sondrio	Samolaco
014058	Sondrio	San Giacomo Filippo
014059	Sondrio	Sernio
014060	Sondrio	Sondalo
014061	Sondrio	Sondrio
014062	Sondrio	Spriana
014063	Sondrio	Talamona
014064	Sondrio	Tarfano
014065	Sondrio	Teglio
014066	Sondrio	Tirano
014067	Sondrio	Torre di Santa Maria
014068	Sondrio	Tovo di Sant' Agata
014069	Sondrio	Traona
014070	Sondrio	Tresivio
014074	Sondrio	Val Masino
014071	Sondrio	Valdidentro
014072	Sondrio	Valdisotto
014073	Sondrio	Valfurva
014075	Sondrio	Verceia
014076	Sondrio	Vervio
014077	Sondrio	Villa di Chiavenna
014078	Sondrio	Villa di Tirano
012001	Varese	Agra
012004	Varese	Arcisate
012007	Varese	Azzio
012008	Varese	Barasso
012010	Varese	Bedero Valcuvia
012011	Varese	Besano
012015	Varese	Bisuschio
012019	Varese	Brenta
012020	Varese	Brezzo di Bedero
012021	Varese	Brinzio
012022	Varese	Brissago-Valtravaglia
012024	Varese	Brusimpiano
012027	Varese	Cadegliano-Viconago
012030	Varese	Cantello
012037	Varese	Casalzuigno
012041	Varese	Cassano Valcuvia
012043	Varese	Castello Cabiaglio
012045	Varese	Castelvecchana
012051	Varese	Cittiglio
012052	Varese	Clivio
012053	Varese	Cocquio-Trevisago
012055	Varese	Comerio
012056	Varese	Cremenaga
012058	Varese	Cuasso al Monte
012059	Varese	Cugliate-Fabiasco
012060	Varese	Cunardo
012061	Varese	Curiglia con Monteviasco
012062	Varese	Cuveglia
012063	Varese	Cuvio
012065	Varese	Dumenza
012066	Varese	Duno
012069	Varese	Ferrera di Varese
012072	Varese	Gavirate
012074	Varese	Gemonio
012076	Varese	Germignaga
012081	Varese	Grantola

<b>CODICE ISTAT COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>DENOMINAZIONE COMUNE</b>
012083	Varese	Induno Olona
012086	Varese	Lavena Ponte Tresa
012087	Varese	Laveno-Mombello
012092	Varese	Luino
012093	Varese	Luinate
012142	Varese	Maccagno con Pino e Veddasca
012097	Varese	Marchirolo
012099	Varese	Marzio
012100	Varese	Masciago Primo
012102	Varese	Mesenzana
012103	Varese	Montegrino Valtravaglia
012110	Varese	Orino
012113	Varese	Porto Ceresio
012114	Varese	Porto Valtravaglia
012115	Varese	Rancio Valcuvia
012117	Varese	Saltrio
012129	Varese	Tronzano Lago Maggiore
012131	Varese	Valganna
012133	Varese	Varese
012139	Varese	Viggiù

— • —

**FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**

**Misura 11 – Agricoltura Biologica  
ALLEGATO B**

**REGISTRO AZIENDALE UNICO DEI TRATTAMENTI DELLE  
CONCIMAZIONI E DI MAGAZZINO E DELLE OPERAZIONI  
CULTURALI**

**REGISTRO AZIENDALE UNICO DI MAGAZZINO E DELLE  
OPERAZIONI CULTURALI**

Ragione Sociale

n° domanda

Campagna

Anno d'impegno



## REGISTRO DI MAGAZZINO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

### Acquisti

Nome del Presidio	Quantità acquistate (kg o l)	Data

N.B. Le fatture di acquisto in originale o in copia devono essere tenute in azienda a disposizione per eventuali controlli











**REGISTRO DI MAGAZZINO DEI FERTILIZZANTI****Acquisti**

Nome fertilizzante	Titolo	Quantità acquistate (kg o l)	Data

N.B. Le fatture di acquisto in originale o in copia devono essere tenute in azienda a disposizione per eventuali controlli





**REGISTRO DELLE OPERAZIONI COLTURALI (1)**

Coltura \_\_\_\_\_

Ubicazione (Comune, località) \_\_\_\_\_

Superficie \_\_\_\_\_

Nome del campo o riferimenti catastali o UPA \_\_\_\_\_

Tipo di operazione (2)	Epoca (3)	Note

(1) Lavorazioni, semine, trattamenti

(2) Es. aratura, erpicatura, ecc.

(3) Indicare la decade o la settimana del mese



**FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020****Misura 11 - Agricoltura Biologica****DESCRIZIONE DELLA BASELINE PER LA MISURA 11****Attività agricola (criteri e attività minime)****Base normativa**

L'agricoltore in attività, beneficiario della presente misura, deve effettuare l'attività agricola così come definita dall'articolo 4 lettera c) del regolamento UE n. 1307/13.

La normativa di riferimento nazionale che ha recepito il regolamento UE n. 1307/13 sono i seguenti decreti:

- **D.m. n. 6513 del 18 novembre 2014** "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- **D.m. n. 1420 del 26 febbraio 2015** "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013".

I suddetti decreti stabiliscono che Regione o Provincia autonoma competente possono integrare gli aspetti disciplinati in funzione delle caratteristiche e delle specificità territoriali.

Per le superfici a pascolo situate in regione Lombardia la **d.g.r.n. 3232 del 6 marzo 2015** ha modificato il periodo minimo di pascolamento da 60 giorni a 45 giorni.

Si precisa che le regole riportate di seguito si riferiscono esclusivamente alle domande relative ai terreni ricadenti in regione Lombardia; per i terreni fuori regione Lombardia occorre fare riferimento alle specifiche disposizioni regionali in materia.

**Attività agricola**

L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

E' considerata "attività agricola":

1. la **produzione, l'allevamento** o la **coltivazione** di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando le superfici sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limitare la diffusione delle infestanti;
- mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese le superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, premessa ("Pascoli magri"), sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno quarantacinque giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UB/ha.

3. lo **svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione**. Le superficie agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad altitudini uguali o superiori a:

- 2000 m slm per le Alpi Occidentali
- 1800 m slm per le Alpi Orientali

caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale

Sulle superfici mantenute naturalmente dove per vincoli di pendenza (maggiore al 30%), non è possibile svolgere operazioni colturali diverse dal pascolamento, si considera effettuata un'attività minima attraverso l'esercizio del pascolo con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UB/ha.

In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

**Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti**

Il d.m. 18 novembre 2014 e il d.m. 26 febbraio 2015 specificano alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

I prati permanenti possono essere sfalcati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

Qualora l'attività agricola sia il pascolo, l'attività si ritiene correttamente svolta solo nel caso in cui gli animali siano detenuti dal richiedente stesso.

Nel caso in cui le superfici dichiarate siano:

- pascoli magri (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014)

l'unica pratica ritenuta valida è il pascolamento di animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente.

Nel caso di superfici naturalmente mantenute in uno stato idoneo sono ritenuti ammissibili:

- lo sfalcio;
- altre operazioni colturali volte al miglioramento del pascolo;
- il pascolamento.

Qualora si pratichi il pascolamento, tuttavia, è necessario che il richiedente sia anche il detentore degli animali.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta l'attività di pascolo sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni, con una densità minima di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. Ai fini del calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo come definito all'articolo 2, commi 4 e 5 del d.m. 1420/2015, è dunque necessario rammentare che non tutte le tipologie di animali possono essere inclusi nel calcolo, dovendo escludere quelli per cui la destinazione finale inibisce il pascolamento (produzione di carne bianca, adesione a disciplinari che vietano espressamente il pascolamento, ecc.).

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici. Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

### Condizionalità (CGO e BCAA)

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per "condizionalità" si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

A livello nazionale la Condizionalità è disciplinata dal d.m. n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e, a livello regionale, dalla d.g.r. n. X/3351 del 1 aprile 2015 "Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013".

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

I criteri di gestione obbligatori (c.d. CGO) e le buone condizioni agronomiche ed ambientali (c.d. BCAA) che costituiscono nel loro insieme la **Condizionalità**, sono raggruppati in 4 settori e 10 temi principali così come riportato in tabella:

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	ACQUE	<b>CGO 1</b> (ex Atto A4)	<i>Direttiva 91/676/CEE</i> , relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		<b>BCAA 1</b> (ex standard 5.2)	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		<b>BCAA 2</b> (ex standard 5.1)	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		<b>BCAA 3</b> (ex standard 5.3)	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
	SUOLO E STOCK DI CARBONIO	<b>BCAA 4</b> (ex standard 1.2)	Copertura minima del suolo
		<b>BCAA 5</b> (ex standard 1.1)	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		<b>BCAA 6</b> (ex standard 2.1)	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	BIODIVERSITÀ	<b>CGO 2</b> (ex Atto A1)	<i>Direttiva 2009/147/CE</i> concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		<b>CGO 3</b> (ex Atto A5)	<i>Direttiva 92/43/CEE</i> , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafi 1 e 2)
	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI	<b>BCAA 7</b> (ex Standard 1.3, ex Standard 4.4)	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	SICUREZZA ALIMENTARE	<b>CGO 4</b> (ex Atto B11)	Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
		<b>CGO 5</b> (ex Atto B10)	Direttiva 96/22/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Articoli 3 lettere a), b), d) ed e), e art. 4, 5 e 7.
	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	<b>CGO 6</b> (ex Atto A6)	Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini Articoli 3, 4 e 5
		<b>CGO 7</b> (ex Atto A7)	Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7
		<b>CGO 8</b> (ex Atto A8)	Regolamento (CE) 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5
	MALATTIE DEGLI ANIMALI	<b>CGO 9</b> (ex Atto B12)	Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15
	PRODOTTI FITOSANITARI	<b>CGO 10</b> (ex Atto B9)	Reg CE n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	<b>CGO 11</b> (ex Atto C16)	Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4
		<b>CGO 12</b> (ex Atto C17)	Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4
		<b>CGO 13</b> (ex Atto C18)	Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	<b>BCAA 8</b> (ex standard 4.1 punto a))	Mantenimento del pascolo permanente di cui all'art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

#### Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del d.m. del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e declinati a livello regionale, come di seguito specificato.

#### A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI

#### B - REQUISITI MINIMI RELATIVI DEI PRODOTTI FITOSANITARI

#### A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT

Ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione n. 808/2014 punto 8 "Descrizione delle misure selezionate" paragrafo 9 e 10 viene esplicitato che tra i **requisiti minimi relativi ai fertilizzanti** devono figurare:

A1 - i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati (recepimento nazionale d.m. 7 aprile 2006 e recepimenti regionali: allegato 2 alla d.g.r. VIII/5868 del 21 novembre 2007 così come modificata dalla d.g.r. n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009)

A2 - i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

#### **A 1- D.g.r. 5868/2007 e smi**

Il beneficiario dei pagamenti agroambientali, le cui superfici aziendali ricadono in zone NON vulnerabili ai nitrati, che utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento, di seguito indicati con e.a., i fertilizzanti azotati, gli ammendanti e, comunque, tutti gli apporti azotati, deve rispettare tutti gli impegni disposti dall'allegato 2 della **d.g.r. 5868/2007** e smi collegati ai seguenti aspetti:

- a) adempimenti amministrativi
- b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento
- c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati
- d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti azotati

#### **a) Adempimenti amministrativi**

Obbligo di comunicazione, fatto salvo quanto previsto dalla d.g.r. 5868/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Le aziende con centro aziendale localizzato in zona NON vulnerabile o che hanno più del 50% di terreni in zona NON vulnerabile, devono aver predisposto la comunicazione (come da modello e indicazioni di cui alla parte B e C dell'allegato 3 della d.g.r. 5868/07 e s.m.i.) in relazione al quantitativo di azoto al campo prodotto e/o utilizzato (Kg/anno) (rif. Titolo V Prospetto 1 - d.g.r. 5868/07<sup>1</sup>) mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia. Copia della comunicazione su supporto cartaceo deve essere conservata presso l'azienda.

Le aziende nuove che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento sono tenute alla presentazione della comunicazione come da prospetto 1 di cui all'art. 36 comma 2 della d.g.r. 5868/2007<sup>2</sup> e successive modifiche e integrazioni. L'adeguamento alle condizioni del programma di azione, inclusa la capacità minima di stoccaggio, deve essere dimostrato ai fini dell'inizio dell'attività.

Le aziende non zootecniche che utilizzano fertilizzanti con azoto proveniente da fonti diverse dagli e.a. devono aver predisposto la comunicazione secondo quanto stabilito dagli artt. 37<sup>3</sup>-38-39, prospetti n. 2-3-4 dell'allegato 2 della d.g.r. 5868/07 (modello e indicazioni di cui alla parte B, C, D dell'allegato 3 della d.g.r. 5868/07 e s.m.i.) mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia. Copia della comunicazione su supporto cartaceo deve essere conservata presso l'azienda.

In generale le aziende sono obbligate a:

- aggiornare annualmente il PUA/PUAS ai sensi del vigente programma di azione regionale;
- integrare/aggiornare la documentazione in caso di modifiche sostanziali così come definite dal vigente programma di azione;
- conservare la documentazione aggiornata presso il centro aziendale;
- predisporre ed aggiornare il piano di monitoraggio secondo le disposizioni del programma d'azione vigente.

Le aziende soggette ad una forma di comunicazione devono tenere presso la sede aziendale copia della carta tecnica regionale scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico recante l'individuazione degli appezzamenti ed un registro relativo all'utilizzazione degli e.a. ed altri fertilizzanti azotati (cartaceo o gestito con procedura informatizzata) su cui registrare il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla CTR, la data dell'intervento.

Con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura verranno fissate le scadenze e modalità per la presentazione della comunicazione o aggiornamenti della stessa.

Per l'anno 2015 il riferimento è il decreto del Direttore generale del 13 novembre 2014, n. 10588.

#### **b) Obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento**

Lo stoccaggio degli e.a. destinati all'utilizzazione agronomica deve avvenire in apposite strutture dimensionate in base alla consistenza di allevamento, secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a garantirne il corretto impiego agronomico.

##### *b1) Caratteristiche dello stoccaggio e accumulo dei materiali palabili*

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portata sufficiente a sostenere senza cedimenti o lesioni il peso del materiale accumulato e degli eventuali mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o muro perimetrale di contenimento, con possibilità di accesso ai mezzi meccanici per l'apporto e l'asportazione del materiale. Inoltre deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea. Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. In generale la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 della parte A dell'allegato 3 e all'allegato 2 - art. 9 della d.g.r. 5868/07 .

##### *b2) Caratteristiche e dimensionamento delle strutture per lo stoccaggio dei materiali non palabili*

Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere, ove previsto, ai fini della successiva utilizzazione agronomica, anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte, interessate dalla presenza di e.a. E' necessario prevedere l'esclusione delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché delle acque provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza

1 Così come modificato dalla d.g.r. n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009

2 Così come modificato dalla d.g.r. n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009

3 Così come modificato dalla d.g.r. n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009

## Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

di 30 centimetri. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti.

E' possibile realizzare anche contenitori in terra così come descritti all'allegato 2 - art. 11 della d.g.r. 5868/07.

Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, nel caso di costruzione di nuove strutture di stoccaggio o ampliamento di quelle esistenti, deve essere previsto il frazionamento dello stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio sono da privilegiare soluzioni atte a minimizzare le superfici di impluvio, quali ad esempio pareti verticali a ridotto rapporto superficie libera/volume o copertura al fine di ridurre la raccolta delle acque meteoriche.

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non inferiore al volume prodotto in 120 giorni in aziende di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini con coltivazione dei terreni caratterizzata da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o erbai e cereali autunno-vernini. In assenza di tali condizioni e per tutti gli altri allevamenti il volume di stoccaggio deve essere di almeno 180 giorni.

Per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini in comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità della vasca di stoccaggio non inferiore a 90 giorni. Per le dimensioni, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 della parte A dell'allegato 3 della d.g.r. 5868/2007.

Per i nuovi allevamenti e gli ampliamenti di quelli esistenti limitatamente alle parti di nuova edificazione non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati, ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna.

**c) Divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati***c.1) Accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati*

Condizioni per accumulo:

- deve essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica
- è ammesso solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni
- è consentito solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento e/o in prossimità degli stessi
- deve avere una durata non superiore a tre mesi
- la quantità accumulata deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi
- non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria
- deve essere realizzato prevedendo tutti gli accorgimenti per contenere ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e garantire il mantenimento di condizioni microaerobiche all'interno della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve obbligatorie diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

*c.2) Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:*

L'utilizzo agronomico è vietato:

1. In relazione ai corpi idrici naturali a meno di 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Piano di tutela e uso delle Acque, approvato con d.g.r. VIII/2244 del 29 marzo 2006 e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
2. su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
3. nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
4. sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
5. nella stagione autunno - invernale, di norma dal 1° dicembre a fine febbraio; in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2014/2015 i divieti invernali sono stati disposti con i decreti n. 9977/2014 e n. 559/2015;
6. nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
7. in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
8. in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

*c.3) Divieti di utilizzazione dei liquami:*

L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato:

- 1) In relazione ai corpi idrici naturali a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
- 2) su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette

a recupero e ripristino ambientale;

- 3) nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) nella stagione autunno - invernale, di norma dal 1 dicembre a fine febbraio; in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2014/2015 i divieti invernali sono stati disposti con i decreti n. 9977/2014 e n. 559/2015;
- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente - senza processi di trattamento dei prodotti- alla alimentazione umana;
- 8) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- 9) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- 10) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e immediatamente interrato;
- 11) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie o sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA (codice di buona pratica agricola), o nel Piano d'azione, può essere incrementato al 20%.
- 12) in prossimità di strade e di centri abitati a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati o si effettui la fertirrigazione;
- 13) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

#### c.4) Divieti e/o limitazioni dell'utilizzazione agronomica dei fanghi:

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi, derivanti da trattamenti di depurazione di cui al d.lgs. n. 99 del 1992, deve avvenire nel rispetto della d.g.r. 2031/2014, ai fini del presente CGO l'agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti divieti spaziali e temporali.

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato su terreni:

- 1) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane, in atto, ricoperti di neve oppure gelati.
- 2) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali;
- 3) destinati a pascolo, a prato - pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- 4) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- 5) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
- 6) interessati da boschi naturali;
- 7) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
- 8) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati; situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
- 9) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
- 10) territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili) come definiti con provvedimento della Direzione Generale Agricoltura;
- 11) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura.

#### c.5) Divieti di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati diversi dall'e.a.

L'utilizzo agronomico è vietato:

- 1) in relazione ai corpi idrici naturali a meno di 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
- 2) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) nella stagione autunno - invernale, di norma dal 1 dicembre a fine febbraio; in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2014/2015 i divieti invernali sono stati disposti con i decreti n. 9977/2014 e n. 559/2015;
- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- 8) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

## Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

Su terreni in pendenza la distribuzione del materiale palabile e dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve rispettare quanto definito dal CBPA in relazione alla lavorabilità dei suoli, alle sistemazioni idraulico-agrarie e alle modalità di spandimento.

**d) Rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti azotati**

La quantità di azoto al campo apportato da effluenti da allevamento nella SAU ricadente in zona NON vulnerabile non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Il limite d'uso di 340 kg/ha/N/anno al campo è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo. La quantità di azoto apportata deve comunque tenere conto delle esigenze delle colture in atto o previste.

**A2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO**

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati.

**B - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT**

Ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione n. 808/2014 punto 8 "Descrizione delle misure selezionate" paragrafo 9 e 10 viene esplicitato che tra i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari devono figurare in particolare: i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al **requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari**:

- a) Ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150, del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al **controllo funzionale** entro il 26 novembre 2016. L'obbligo del possesso dell'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del decreto 22 gennaio 2014. Fino a quella data, ai fini dell'assolvimento dell'impegno, è valida la verifica statico - funzionale. Per verifica statico- funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.
- b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei **principi generali della difesa integrata obbligatoria** (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.
- c) Gli utilizzatori di prodotti tossici molto tossici e nocivi devono possedere un'**autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino)** in corso di validità. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del d.m. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del d.m. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del d.p.r. n. 290/2001 e s.m.i. sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo **stoccaggio** sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al d.m. del 22 gennaio 2014.
- e) Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle **vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili**, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante il rispetto di specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.

Per la verifica statica della funzionalità delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, richiesta dall'*RM FIT*, deve essere utilizzato il modello fac-simile di cui all'allegato D al presente bando.

I requisiti minimi di condizionalità vengono verificati nell'ambito del controllo in loco per tutte le azioni della misura 214.

## **FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**

### **Misura 11 – Agricoltura Biologica**

#### **REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI**

**FAC SIMILE ATTESTAZIONE PER VERIFICA STATICA DELLA  
FUNZIONALITA' DELLE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI  
PRODOTTI FITOSANITARI**



## VERIFICA STATICA DELLA FUNZIONALITA' DELLE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

(Requisito minimo di condizionalità per la misura 11 –PSR 2014-2020)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di tecnico<sup>i</sup>

viste le attrezzature per la distribuzione dei presidi fitosanitari,

- atomizzatore portato
- atomizzatore semovente
- irroratrici portate
- irroratrici semoventi
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

di proprietà dell'azienda \_\_\_\_\_ CUA \_\_\_\_\_

### DICHIARA

che in data \_\_\_\_\_ ha effettuato una verifica statica della funzionalità delle attrezzature sopracitate verificando la presenza dei seguenti elementi:

- integrità del manometro<sup>ii</sup>
- tubazioni e raccordi privi di tagli e/o riparazioni di fortuna
- ugelli nebulizzano senza sgocciolature
- integrità del serbatoio

e che l'esito della verifica è risultato **POSITIVO**

Il tecnico

Il titolare/representante legale dell'azienda

<sup>i</sup> Per tecnico si intende un soggetto che ad es. sia in possesso di un diploma di perito agrario, un diploma di agrotecnico, di una laurea in scienze agrarie, etc.  
<sup>ii</sup> Elementi di integrità del manometro: vetro del manometro non sfondato; lancetta, a motore fermo, posizionata sullo zero, etc.

**D.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4186**  
**Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del**  
**bando 2015 dell'operazione 13.1.01 «Indennità compensativa**  
**per le zone svantaggiate di montagna»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

Visti i regolamenti (UE):

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e in particolare l'art. 31 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici» e art. 32 «Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 747/2015 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n.1566 del 12/05/15 «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014 - 2020» di recepimento del regolamento di esecuzione n. 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015;

Viste:

- la delibera n. X/2116 dell'11 luglio 2014 «Adozione della proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) da notificare alla Commissione europea»;
- la delibera n. X/3593 del 14 maggio 2015 di presa d'atto della comunicazione dell'Assessore Fava avente ad oggetto «Chiusura del negoziato per l'approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 a valere sulle risorse del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)» alla quale è allegato il Programma notificato alla Commissione europea;

Visto il Programma notificato alla Commissione europea allegato alla Delibera n. X/3593 del 14 maggio 2015, ed in particolare la scheda della misura 13 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici» in esso incluse;

Preso atto che la Giunta regionale nella seduta del 21 maggio 2015 ha approvato la delibera n. X/3615 avente a oggetto «Prime determinazioni relative alle operazioni 11.1.01 «conversione all'agricoltura biologica», 11.2.01 «mantenimento dell'agricoltura biologica» e 13.1.01 «indennità compensativa nelle aree svantaggiate di montagna» del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020»;

Dato atto che l'attivazione dell'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» non comporta impegni specifici oltre le normali pratiche agricole in corso e non necessita del passaggio al Comitato di Sorveglianza (CdS) per la validazione dei criteri di selezione delle domande;

Ritenuto opportuno fornire ai potenziali beneficiari la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici dell'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna», attraverso uno specifico bando cui all'allegato 1, composto di n. 34 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 11.500.000,00 euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura/U.O. individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

recepite le premesse:

1. di approvare il bando 2015 dell'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» di cui all'allegato 1, composto di n. 34 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 11.500.000,00 euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_